



ORIGINALE

COMUNE DI PADERNO D'ADDA

Provincia di Lecco

C.A.P. 23877

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Numero 45 in data 27-12-2021****Oggetto:** APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **21:10** nel Comune di Paderno d'Adda – Sala Consigliare di **CASCINA MARIA**, si è riunito il **Consiglio Comunale**, convocato con avvisi scritti spediti nei modi e termini di Legge, in seduta **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri :

| Cognome e Nome | Carica | Presenti | Assenti |
|--------------------------|-------------|----------|---------|
| TORCHIO GIANPAOLO | Presidente | X | |
| STELLA CLAUDIO | Consigliere | X | |
| BESANA ANTONIO INNOCENTE | Consigliere | X | |
| MARTINI MATTEO | Consigliere | X | |
| CASIRAGHI VALENTINO | Consigliere | X | |
| FAZIO FILIPPO | Consigliere | | X |
| RIVA BARBARA | Consigliere | X | |
| CANZIANI BARBARA | Consigliere | X | |
| CINICOLA ELVIRA NOEMI | Consigliere | X | |
| ZUCCHI CARLO | Consigliere | X | |
| CRIPPA MATTEO | Consigliere | | X |
| ANDREOTTI AMBROGIO | Consigliere | X | |
| ZUCCHI EMMA | Consigliere | | X |
| | | 10 | 3 |

E' Presente l'Assessore Esterno sig. **VILLA GIANPAOLO**Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. **EMANUELA SEGHIZZI**

Il Presidente **GIANPAOLO TORCHIO** in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

Settore proponente: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la nuova IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per

cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con delibera CC n. 05 del 19/05/2020;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 14/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni dell'imposta IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO, che dall'anno 2016 per il Comune di Paderno D'Adda è tornata ad essere applicata l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 753, della Legge 27/12/2019, n. 160 è riservato allo Stato il gettito dello 0,76 per cento dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

PRESO ATTO che una quota del gettito dell'IMU del Comune di Paderno D'Adda pari a € 108.029,21 sarà trattenuto dall'Agenzia delle Entrate e andrà a finanziare il Fondo di Solidarietà Comunale FSC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n.267, allegati alla presente deliberazione;

UDITI gli interventi come da allegato "A";

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Zucchi C., Andreotti), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare dall'anno 2022, per esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche programmate ed al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese correnti di carattere ricorrente, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote IMU |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 1,00% |
| 2 | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 Detrazione € 200,00 | 0,60%. |
| 3 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% |
| 4 | Terreni agricoli | Esenti |

3) di dare atto che, con le predette aliquote e detrazioni, il gettito presunto da prevedere nel bilancio di previsione 2022 alla categoria 1.101.106 ammonta a € 605.000,00=

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni e agevolazioni decorrono dal 1 gennaio 2022;

5) di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Zucchi C., Andreotti), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i consiglieri presenti e votanti;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
GIANPAOLO TORCHIO

Il Segretario Comunale
Dott. EMANUELA SEGHIZZI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
Dott. EMANUELA SEGHIZZI



Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2022.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 17-12-2021

Il Responsabile del Servizio
MANDELLI MARIA GRAZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Paderno d'Adda
n° 45/2021

Settore Economico-Finanziario

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2022.

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 27-01-2022 per giorni quindici consecutivi. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Paderno d'Adda, li 27-01-2022

Il Responsabile della Pubblicazione
Bonfanti Pinuccia

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2022.

Relazione l'assessore Villa.

Le aliquote 1,00 è il regime ordinario. Sono inoltre previste lo 0,60 per le unità immobiliari A/1 A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze e 0,10 ai fabbricati destinati ad uso strumentale. Sono esenti i terreni agricoli.

La previsione di incasso è di 100.000,00 euro in più rispetto allo scorso anno.

Il Sindaco spiega che l'incremento è stato fatto su un'aliquota tra le più basse del territorio e in assenza di ampi patrimoni immobiliari di tipo produttivo. Si valuterà il prossimo anno la possibilità di diminuire le aliquote in base alla situazione complessiva delle spese e delle entrate e dell'entrata in vigore delle nuove aliquote sull'addizionale comunale IRPEF.

Non essendoci interventi, **il Sindaco** mette ai voti l'approvazione delle aliquote e detrazioni I.M.U. anno 2022.